

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5015**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2001**

—————

Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  
n. 165, in materia di base pensionabile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 aprile 1976, n. 177, all'articolo 16, ha prevista una maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile che, per effetto del disposto del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articolo 4, è stata ulteriormente maggiorata con l'inclusione, nella base pensionabile, di ulteriori sei scatti stipendiali per i quali è previsto l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

Il Ministro della difesa ha ritenuto che i suddetti sei scatti stipendiali non siano assoggettabili alla maggiorazione del 18 per cento di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in quanto ha considerato i sei scatti suddetti come una quota aggiuntiva liquidata in valore assoluto.

Il parere espresso sulla materia del suddetto Dicastero non appare esaustivo, per cui appare necessario dare una più completa attuazione all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che stabilisce: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio (segue l'elencazione delle norme che hanno prevista la concessione dei sei scatti) sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati

alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3».

La posizione del Ministro della difesa, quindi, si basa su di una interpretazione restrittiva della norma limitando l'applicazione degli aumenti del 18 per cento alla base pensionabile prevista dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, mentre esclude la possibilità di operare lo stesso aumento ai sei scatti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non avendo il legislatore espressamente prevista tale applicazione.

Al riguardo, però, è utile osservare come il legislatore abbia intitolato l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, con il quale è stata prevista la concessione dei sei scatti, «Maggiorazione della base pensionabile», facendo intendere la volontà di modificare le attuali norme relative alla composizione della base pensionabile, con l'introduzione in essa dei sei scatti.

La posizione presa dal Ministro della difesa in ordine all'applicazione delle norme dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha prodotto serio disappunto tra il personale interessato, che si ritiene ingiustamente privato di un beneficio previsto dalla legge.

Al riguardo occorre intervenire in via legislativa assicurando una corretta applicazione delle norme vigenti nel delicato settore del trattamento pensionistico.

A tale fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: «30 dicembre 1992, n. 503,» sono aggiunte le seguenti: «della quale, con la stessa decorrenza, fanno parte integrante,».

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

